



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 266/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69412 depositato in data 12.12.2023, proposto da **G. G.** (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Marchese di Villabianca n.111, presso lo studio dell'Avv. Antonino Russo da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti - antoninorusso@pecavvpa.it;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.07.2024, anche a proposito delle

parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte di: (i) accertare e dichiarare che egli si trova nelle condizioni previste dalla legge per la corresponsione dell'assegno nucleo familiare a decorrere dal 01.12.2021, beneficio per il quale ha formulato domanda amministrativa il 28.02.2022; (ii) condannare INPS a corrispondergli, per l'effetto, la somma di euro 903,75, determinata con decorrenza dal 01.12.2021 e fino alla data di deposito del ricorso, oltre i ratei maturandi nelle more del presente giudizio, ovvero quell'altra minore o maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi come per legge.

II. A suffragio delle conclusioni trascritte, il ricorrente espone:

a) di essere titolare di pensione a carico della Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato (certificato di pensione n. 216-55500-10262755) e di aver presentato ad INPS, in data 28.02.2022, domanda finalizzata ad ottenere gli assegni nucleo familiare nucleo familiare a decorrere dal 01.12.2021 (all.1);

b) di aver infruttuosamente sollecitato l'Istituto intimato a definire l'istanza, giusto invito del 24.11.2023, atteso che INPS, con propria nota del 27.11.2023 (all.3), si limitava a giustificare la propria inerzia a motivo dell'elevato numero di istanze amministrative in giacenza del 2019 e 2020;

c) di essere titolare dei requisiti compendiato dal quadro normativo di riferimento ed applicabile alla fattispecie, onde vedersi corrisposta la prestazione secondo gli importi identificati nella tabella di pag. 4 del ricorso.

III. In data 20.03.2024, si è costituito in atti INPS rilevando che “si è provveduto a concedere l'assegno nucleo familiare e che il trattamento di famiglia sarà corrisposto sulla rata di maggio 2024”. Depositata la schermata relativa al pertinente lotto di lavorazione della istanza - che quantifica in complessivi euro 976,04 l'importo della prestazione ed identifica nel maggio 2024 il rateo su cui opererà la liquidazione del dovuto - richiede concedersi “in attesa dell'effettivo pagamento, un rinvio al fine di dichiarare cessata la materia del contendere”.

Considerato in

DIRITTO

1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo entrambe le parti rassegnato conformi conclusioni sul punto a partire dal rilievo che la somma di euro 976,04, prevista nel lotto di lavorazione depositata da INPS, risulta effettivamente corrisposta all'interessato. Ricorrendo tale condizione – ossia conclusioni conformi rassegnate dalle parti a proposito della integrale satisfattività dell'attività amministrativa posta in essere da INPS degli interessi sottesi al rimedio processuale – può ritualmente addivenirsi a declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. La soddisfazione dell'interesse perseguito dal ricorrente si materializza solo a seguito del deposito e della notificazione del mezzo introduttivo di talché INPS va condannato alla rifusione delle spese di lite che, per la natura della controversia, possono liquidarsi in euro 250,00 comprensivi di spese generali (ma) oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore all'Avv. Antonino Russo dichiaratosi antistatario.

